

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea dell'8 giugno 2011, *Bamba/Consiglio* (T-86/11), è annullata.
- 2) Il ricorso della sig.ra Bamba è respinto.
- 3) La sig.ra Bamba è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea in occasione della presente impugnazione nonché in primo grado.
- 4) La Repubblica francese e la Commissione europea sopportano le proprie spese.

(¹) GU C 311 del 22.10.2011.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Lagura Vermögensverwaltung GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(Causa C-438/11) (¹)

(Codice doganale comunitario — Articolo 220, paragrafo 2, lettera b) — Recupero dei dazi all'importazione — Legittimo affidamento — Impossibilità di verificare l'esattezza di un certificato d'origine — Nozione di «certificato basato su una situazione fattuale inesatta riferita dall'esportatore» — Onere della prova — Sistema di preferenze tariffarie generalizzate)

(2013/C 9/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Lagura Vermögensverwaltung GmbH

Convenuta: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2000 (GU L 311, pag. 17) — Esportazione di merci da uno Stato terzo verso l'Unione europea — Controllo a posteriori della prova dell'origine — Impossibilità di verificare successivamente l'esattezza del contenuto di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità competenti di detto Stato terzo — Tutela del legittimo affidamento eventuale dell'importatore

Dispositivo

L'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice

doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, deve essere interpretato nel senso che, quando le autorità competenti dello Stato terzo si trovano, a causa del fatto che l'esportatore ha cessato la sua produzione, nell'impossibilità di verificare, in occasione di un controllo a posteriori, se il certificato d'origine «modulo A» da esse rilasciato si basa su una situazione fattuale riferita in maniera esatta da questo, l'onere della prova che tale certificato si basa su una situazione fattuale riferita in maniera esatta dall'esportatore grava sul debitore.

(¹) GU C 347 del 26.11.2011.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Bremen — Germania) — Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG, Kronen AG/Samskip GmbH

(Causa C-456/11) (¹)

[Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articoli 32 e 33 — Riconoscimento delle decisioni giudiziarie — Nozione di «decisione» — Effetti di una decisione giudiziaria sulla competenza giurisdizionale internazionale — Clausola attributiva di competenza]

(2013/C 9/30)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Bremen

Parti

Ricorrenti: Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG, Kronen AG

Convenuta: Samskip GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Bremen — Interpretazione degli articoli 31 e 32 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Riconoscimento delle decisioni rese in uno Stato membro — Decisione meramente processuale («Prozessurteil») — Decisione, vertente sull'interpretazione di una clausola attributiva di competenza, con la quale il giudice nazionale declina la propria competenza giurisdizionale a favore di quella di uno Stato terzo — Portata del riconoscimento